



50125 FIRENZE via San Niccolò 21
055 2340597 – 328 8169174
055 2346925
www.incamper.org
www.coordinentocamperisti.it
info@coordinentocamperisti.it
pec: ancc@pec.coordinentocamperisti.it
https://www.facebook.com/
coordinentocamperisti
@ancc1985

I nostri consigli di camperisti per evitare amare sorprese a chi desidera noleggiare un'autocaravan ma non conosce le normative vigenti.

Per noleggiare un'autocaravan è bene considerare una molteplicità di aspetti al fine di evitare che l'invitante prospettiva di un viaggio tanto atteso si trasformi in un'amara sorpresa.

È importante rivolgersi a soggetti che operano in conformità alle norme che disciplinano il settore e concludere un contratto che contenga alcune indicazioni indispensabili come ad esempio il peso del veicolo.

È facile cadere nella trappola di chi esercita abusivamente l'attività di noleggio ed è altrettanto facile incorrere in sanzioni affatto miti perché sorpresi a circolare in sovrappeso nonché rischiare il penale in caso di incidente anche qualora si abbia ragione.

Noleggiare un'autocaravan è come prendere in locazione una casa con i rischi aggiuntivi derivanti dal fatto che si tratta di un veicolo in circolazione stradale.

Non abbiate fretta. Prestare la massima attenzione ad alcuni aspetti del contratto che vi apprestate a concludere vi consentirà di evitare possibili contenziosi: lunghi e assai costosi.

QUELLO CHE È ESSENZIALE SAPERE PER NOLEGGIARE UN'AUTOCARAVAN

In caso di noleggio di durata superiore a 30 giorni chiedete la ricevuta dell'aggiornamento dell'archivio nazionale veicoli o, qualora non fosse stata ancora rilasciata dalle autorità competenti, una certificazione scritta che comprovi l'avvio della procedura.

Prima di firmare il contratto di noleggio chiedete l'esibizione della carta di circolazione del veicolo al quale siete interessati per verificarne la proprietà e la destinazione a uso locazione senza conducente.

Nel contratto chiedete che:

1. sia indicato che tipo di crash test ha effettuato;
2. sia prevista, all'inizio e al termine del noleggio, una verifica del veicolo per accertarne il peso e lo stato. Tale verifica dev'essere sempre verbalizzata per iscritto;
3. sia specificato il peso del veicolo alla consegna;
4. sia a bordo:
 - copia della certificazione sulla sicurezza dei materiali installati (mobili, frigo, cucina, eccetera) comprese le chiusure, testati a 10 g nelle tre direzioni;
 - copia della polizza assicurativa per risarcire i danni per un eventuale distacco dei materiali installati (mobili, frigo, cucina, eccetera) comprese le chiusure;
 - copia della polizza assicurativa per gli eventuali danni cagionati a terzi dal veicolo stesso quando non è in circolazione stradale;
 - copia della polizza assicurativa per l'assistenza stradale.

È facile reperire in internet modelli di contratto di noleggio di autocaravan. Addirittura vi sono contratti-tipo approvati dalla Camere di commercio di Cuneo <http://www.contratti->

tipo.camcom.it/uploaded/CT_2012/CT/CT_noleggio_camper.pdf e di Bari
http://www.ba.camcom.it/articoli/allegato/2013/07/05_Contratto_Noleggio_Camper_DEF.pdf

I modelli contrattuali approvati dalle camere di commercio sono da preferire perché sono il risultato di un'attività di esame condotta da professionisti del diritto che ne hanno attentamente valutato le clausole al fine di escluderne la vessatorietà. Dunque, sono contratti che dovrebbero garantire un equo bilanciamento degli interessi delle parti in gioco.

Tuttavia, nei modelli presi in esame mancano alcune indicazioni che l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ritiene indispensabili.

In primo luogo è fondamentale conoscere il peso del veicolo.

Il contratto deve contenere tale indicazione e, al momento della consegna, le parti devono pesare l'autocaravan per verificare che il peso sia conforme a quello indicato in contratto.

In caso contrario il soggetto al quale vi siete rivolti dovrà ritenersi inadempiente.

Conoscere il peso del veicolo è indispensabile per chi noleggia una vera e propria *casa itinerante* che, come veicolo, è soggetta al Codice della Strada. Dunque, il desiderio di portare con sé le proprie abitudini, il proprio stile di vita deve conciliarsi con gli obblighi di legge in materia di massa dei veicoli in circolazione. In particolare, l'articolo 167 del Codice della Strada sanziona l'eccedenza di peso rispetto alla massa complessiva a pieno carico risultante dal punto F2 della carta di circolazione. È evidente che ignorando il peso del veicolo alla consegna non sarete in grado di capire quanto è possibile caricare senza superare la massa complessiva a pieno carico.

Tenete altresì presente che viaggiare in sovrappeso non significa solo rischiare una sanzione pecuniaria ma anche mettere a repentaglio la propria sicurezza e quella altrui senza possibilità di invocare coperture assicurative vista la circolazione in violazione di legge. Senza considerare i possibili risvolti di responsabilità penale e l'eventualità - affatto remota - che circolando in alcuni paesi come Austria, Svizzera e Germania il veicolo può essere sequestrato dagli organi accertatori.

Occorre inoltre tener presente che il contratto di noleggio è spesso a esecuzione differita.

In altri termini, l'esecuzione del contratto è rimandata a un momento successivo alla sua conclusione. Pertanto, è utile prevedere nel contratto che all'inizio e al termine dell'esecuzione del noleggio le parti procederanno a un'attenta verifica dello stato del veicolo cui si darà atto per iscritto. Al momento della consegna dell'autocaravan è facile e indispensabile procedere, a scattare tante foto (cellulare e/o macchina fotografica e/o tablet) sia all'esterno dell'autocaravan (tutti i lati compreso il tetto) sia all'interno in modo da evitare contestazioni alla riconsegna. Stessa operazione alla riconsegna dell'autocaravan. Pochi minuti e molti scatti per evitare di ricevere dopo qualche giorno richieste risarcitorie e per non incorrere in lunghi e onerosi contenziosi d'indubbio risultato.

Al momento della verifica iniziale sarà indispensabile controllare il peso del veicolo per accertare la veridicità di quanto dichiarato in contratto e sarà possibile rilevare l'eventuale preesistenza di parti danneggiate per evitare di essere chiamati poi a risponderne.

Al termine del noleggio sarà possibile verificare che il veicolo sia riconsegnato nello stato iniziale e in caso di danneggiamenti non preesistenti il responsabile dovrà provvedere all'adeguato risarcimento.

Sono altresì fondamentali le coperture assicurative che accompagnano il veicolo. In particolare, costituisce un indubbio valore aggiunto l'esistenza di una polizza assicurativa a copertura degli eventuali danni cagionati a terzi dal veicolo non in circolazione stradale e di una polizza di assistenza stradale. Qualora quest'ultima polizza sia prevista, chiedete al soggetto che noleggia tutte le indicazioni necessarie per comprendere i casi in cui è possibile beneficiare della copertura, cosa garantisce e quale procedura seguire per richiedere assistenza.

Nella scelta del soggetto al quale rivolgersi per noleggiare l'autocaravan è bene ricordare che l'attività di noleggio - più correttamente detta "locazione di veicolo senza conducente" - è normativamente disciplinata. Dunque, coloro che la esercitano devono sottostare a obblighi di legge di cui è possibile verificarne l'osservanza. In base al D.P.R. n. 481/2001 l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposta a denuncia di inizio attività da

presentare al comune in cui si trova la sede legale dell'impresa esercente nonché al comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa. Il particolare uso del veicolo deve risultare dalla carta di circolazione. In base all'articolo 82 del Codice della Strada, per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio e a uso di terzi.

Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. L'uso di terzi comprende la locazione senza conducente.

L'articolo 84, comma 7 e comma 8 del Codice della Strada sanziona chiunque adibisca a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso.

È bene altresì ricordare che in caso di noleggio di durata superiore a 30 giorni deve provvedersi all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli. Di regola tale procedimento è curato dal soggetto che noleggia. In particolare, l'articolo 94 comma 4-bis del Codice della Strada prevede che gli atti da cui deriva una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportano la disponibilità del veicolo per un periodo superiore a trenta giorni in favore di un soggetto diverso dall'intestatario, debbano essere dichiarati dall'avente causa entro trenta giorni al Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione nonché della registrazione nell'archivio nazionale dei veicoli. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3 della stessa norma che a oggi è compresa tra un minimo di 711 a un massimo di 3.554 euro.

L'articolo 247-bis, comma 2, lettera b) del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, nonché una serie di circolari ministeriali disciplinano nel dettaglio la procedura di aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli che, in estrema sintesi, prevede la comunicazione agli organi preposti del nominativo del soggetto che ha richiesto il noleggio e della scadenza del relativo contratto.

All'esito dell'aggiornamento viene rilasciata una ricevuta che è buona prassi acquisire prima di mettersi in viaggio al fine di dimostrare tempestivamente il regolare uso del veicolo.

CONSIGLI PER VIAGGIARE ALL'ESTERO

1. Aprire <https://www.dovesiamonelmundo.it/home.html> per registrarvi 30 giorni prima del viaggio, in modo che, in caso di problemi, il Ministero degli Affari Esteri vi possa avvisare con un SMS;
2. Sottoscrivere un'**assicurazione di responsabilità civile verso terzi (valida anche all'estero)** per rimanere indenni dal dover pagare quali responsabili sia per fatto proprio sia per fatto di persone delle quali si debba rispondere, per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di fatti accidentali. In particolare per i danni che possono provocare i figli, gli animali al seguito, il viaggiare in bicicletta eccetera;
3. Aprire <http://www.viaggiasesicuri.it/index.php?id=62> per verificare eventuali problemi sanitari nella nazione che si intende visitare e/o attraversare;
4. Sottoscrivere un'**assicurazione per infortuni/malattia valida all'estero** perché la nostra assistenza sanitaria all'estero copre parzialmente, e non copre negli stati non appartenenti all'Unione Europea;
5. **Memorizzare nel cellulare (con il sistema ICE) i numeri per segnalare un soccorso ai famigliari.** Quest'operazione è necessaria poiché, sovente, i soccorritori hanno notato che in caso d'incidente stradale trovano nelle tasche e/o borse delle vittime (feriti e/o morti) un telefono cellulare ma, trovando nella rubrica telefonica una lista interminabile di nomi e numeri, risulta loro difficile individuare chi dover avvisare per primo di quanto è successo. Facilitare l'opera dei soccorritori è semplice: basta infatti registrare nella rubrica del vostro telefono cellulare la persona da contattare in caso d'urgenza scrivendo:
 - ICE (acronimo di In Case of Emergency),
 - un numero decrescente,

- la qualifica della persona
- il relativo numero di telefono.

Ecco di seguito un esempio:

ICE 1 MOGLIE	333 11223344
ICE 2 FIGLIA	328 55566677
ICE 3 FRATELLO	0838 3333333
ICE 4 LEGALE	02 999999888

e l'elenco può proseguire come desiderate.

Si tratta di un'azione priva di costi ma utilissima in caso di necessità.

Invitate chi conoscete a fare altrettanto in modo che ICE entri nella rubrica telefonica di tutti.

6. Dotarsi della delega a condurre qualora si guidi un veicolo che non è di proprietà. Delega a condurre con firma autenticata del proprietario;
7. Dotarsi di navigatore perché si tratta di una piccola spesa, rispetto ai costi del viaggio, ma di grandissima utilità per evitare di perdersi, con la conseguenza di dover affrontare perdite di tempo e inutili consumi di carburante.

.....